

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 26-7381

**Approvazione di criteri di riequilibrio -per l'anno 2014- per la ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui alla l.r. 1/2004.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori delle attività socio-assistenziali.

La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;
- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
- 25% in base ai minori residenti;
- 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale.

Tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni.

La progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore delle politiche sociali e la concomitante contrazione delle risorse regionali disponibili determina, nell'anno 2013, la necessità di approvare la deliberazione della Giunta regionale n. 3-6518 del 17 ottobre 2013 che prevede:

- l'attribuzione di risorse afferenti al fondo indistinto in misura proporzionale alle quote 2012 (quote risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 46-4249/2012);
- l'attribuzione -per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti (ai sensi l'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2004) - della somma trasferita dalle Province pari € 6.300.000,00, somma non più integrata da risorse regionali, come originariamente previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20/11/2006, da intendersi, per la parte "de qua", modificata;
- la sospensione della D.G.R. n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

In data 7 marzo 2014 si è svolto un tavolo politico tra l'Amministrazione regionale e le associazioni rappresentanti degli enti locali (ANCI, UPP, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali e UNCEM), avente ad oggetto la definizione dei criteri di riparto dei fondi per le politiche sociali per l'anno 2014.

A seguito di tale incontro, le associazioni sopra indicate hanno trasmesso, il 14 marzo 2014, una nota contenente le proprie determinazioni in merito ai suddetti criteri, sottolineando la necessità di

procedere con urgenza all'assunzione dei provvedimenti di competenza, per garantire continuità nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

Nel corrente esercizio finanziario, a fronte di uno stanziamento pari ad € 46.000.000,00, sul capitolo 153157/2014, e cioè a fronte di uno stanziamento pressoché invariato rispetto al 2013, a cui si affiancano le risorse che si rendevano disponibili sul capitolo 152990/2014 (Fondo Nazionale Pratiche Sociali (FNPS)) è necessario - come imposto nel suddetto incentivo - assumere i seguenti criteri di riequilibrio e le seguenti disposizioni:

- le risorse afferenti al fondo indistinto di cui all'art. 35 della L.R. n. 1/2004 - per evitare eccessive alterazioni nella stabilità della gestione locale che rischierebbe di determinare situazioni di disparità tra gli enti gestori - vengono attribuite e ripartite in misura proporzionale alle quote 2013 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale 14-714/2010 e 3-6518/2013 );
- per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2004, viene assegnata agli enti gestori delle attività socio-assistenziali - con gli specifici criteri attualmente in vigore, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20/11/2006 - la somma di Euro 6.300.000, corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle Province. Tale somma non è integrata da risorse regionali come originariamente previsto dalla suddetta deliberazione 127-4470/2006, già modificata per la parte "de qua", dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3-6518 del 17/10/2013;
- di sospendere, per l'anno 2014, la deliberazione della Giunta regionale n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono stati determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di pubblica Tutela;

considerata l'urgenza di adottare il presente provvedimento deliberativo, per le motivazioni su espresse;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 "Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all'art. 35 della L.R. 8/1/2004 n. 1";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-6518 del 17 ottobre 2013 "Approvazione di criteri di riequilibrio - per l'anno 2013 - per la ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004".

informata con nota n. 1907/Uff.Com./SAN del 26 marzo 2014 la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 35, comma 8 della L.R. 1/2004;

unanime,

*delibera*

-di stabilire che le risorse afferenti al fondo indistinto di cui all'art. 35 della L.R. n. 1/2004, così come risultanti dagli stanziamenti dei capitoli del Bilancio 2014 (153157 e 152990) e nei limiti delle risorse effettivamente assegnate, vengano attribuite e ripartite agli enti gestori delle attività socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote 2013 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 e n. 3-6518 del 17 ottobre 2013 );

-di stabilire che, per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2004, viene assegnata agli enti gestori delle attività socio-assistenziali - con gli specifici criteri attualmente in vigore, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20/11/2006 - la somma di Euro 6.300.000, corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle Province. Tale somma non è integrata da risorse regionali come originariamente previsto dalla suddetta deliberazione n. 127-4470 del 20 novembre 2006, già modificata per la parte "de qua", dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3-6518 del 17 ottobre 2013;

-di sospendere, per l'anno 2014, la deliberazione della Giunta regionale n. 27-863 del 25 ottobre 2010, con la quale sono stati determinati i criteri di riparto delle risorse necessarie a garantire l'operatività degli Uffici provinciali di Pubblica Tutela.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)